

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Principi generali)
- Art. 4 (I cittadini attivi)
- Art. 5 (Accordo di collaborazione)
- Art. 6 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)
- Art. 7 (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)
- Art. 8 (Promozione della creatività urbana)
- Art. 9 (Innovazione digitale)

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

- Art. 10 (Disposizioni generali)
 - Art. 11 (Proposte di collaborazione)
- ## CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

- Art. 12 (Interventi di cura occasionale)
- Art. 13 (Gestione condivisa di spazi pubblici)
- Art. 14 (Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)
- art. 15 (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

- Art. 16 (Individuazione degli edifici)
- Art. 17 (Gestione condivisa di edifici)
- Art. 18 (Il ruolo delle scuole)

CAPO V - Forme di sostegno

- Art. 19 (Accesso agli spazi comunali)
- Art. 20 (Affiancamento nella progettazione)
- Art. 21 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)
- Art. 22 (Autofinanziamento)
- Art. 23 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)
- Art. 24 (Agevolazioni amministrative)

CAPO VI - Comunicazione, trasparenza e valutazione

- Art. 25 (Comunicazione)
- Art. 26 (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

- Art. 27 (Prevenzione dei rischi)
- Art. 28 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

CAPO VIII - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 29 (Clausole interpretative)
- Art. 30 (Sperimentazione)
- Art. 31 (Disposizioni finali)

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.

3. La collaborazione tra cittadini ed Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi, cui possono far seguito atti di natura non autoritativa.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione Comunale, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e all'interesse delle generazioni future.

b) Ente: il Comune di Bari nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

e) Accordo di collaborazione: l'accordo attraverso il quale l'Ente ed i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.

f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani per garantirne e migliorarne la fruibilità e qualità.

g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere, in ragione degli interventi proposti, di occasionalità, ovvero continuità, nonché inclusività, ferma l'efficacia dell'intervento.

h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni interessati – per via di metodi di coprogettazione - da processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati incidenti sulla qualità della vita nella città.

i) Spazi pubblici: immobili, aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3

(Principi generali)

1. La collaborazione tra cittadini ed Ente si ispira ai seguenti principi generali:

a) Collaborazione attiva: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, i rapporti tra Ente e i cittadini attivi sono caratterizzati dalla massima collaborazione e presuppongono che la rispettiva volontà sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l'Ente garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno eventualmente assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.

Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'Ente ritiene la responsabilità, propria e dei cittadini, elemento centrale nella relazione sinergica con la cittadinanza attiva, valorizzandola quale presupposto necessario affinché l'attività risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

e) Sostenibilità: l'Ente, nell'esercizio della propria attività discrezionale, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri costi superiori benefici di tipo sociale, economico ed ambientale.

f) Informalità: l'Ente richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò sia previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

Art. 4

(I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità è aperto a tutti

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono gli accordi di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

4. L'efficacia degli accordi di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

5. Gli accordi di collaborazione riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

6. Il Comune ammette altresì la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale ed ove previsto dalla legge medesima, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

7. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani secondo le disposizioni legislative vigenti.

Art. 5

(Accordo di collaborazione)

1. L'Accordo di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. L'Accordo, in ragione delle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, anche in relazione al grado di complessità degli interventi previsti, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto dell'Accordo;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal presente regolamento, nonché dalla normativa vigente;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le misure di pubblicità dell'Accordo, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- i) gli adempimenti, in conformità alle disposizioni organizzative vigenti, del personale comunale in materia di vigilanza sull'andamento della collaborazione, di gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e di irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole dell'Accordo, ovvero della legge;
- l) le cause di esclusione di cittadini attivi per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole dell'Accordo, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano. Quanto innanzi nei limiti ed in conformità a quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti in materia.

4. L'accordo potrà altresì prevedere, ove possibile, in relazione all'oggetto dell'accordo ed all'organizzazione dell'Ente, attività di formazione per il trasferimento di conoscenze e metodologie utili ad operare nella cura condivisa dei beni comuni.

Art. 6

(Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7

(Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo promuovendo la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 8

(Promozione della creatività urbana)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente Regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica.

Art. 9

(Innovazione digitale)

1. L'Ente favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione ed alla realizzazione di sistemi ed applicazioni digitali, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, per il miglioramento dei servizi pubblici.

2. L'amministrazione fa riserva di attivare altresì uno spazio di cittadinanza su internet – nell'ambito del portale dell'Ente - per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione, nonché un canale di comunicazione per la raccolta e la valutazione di proposte avanzate dall'amministrazione o dai cittadini.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 10

(Disposizioni generali)

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. La relativa organizzazione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, nonché il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo e il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, quindi, nel rispetto di quanto previsto al comma che precede, nonché al funzionigramma dell'Ente la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Ente.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, ai sensi del presente Regolamento, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini.
5. Nel caso in cui pervengano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune - incluso nell'elenco di cui al precedente comma - tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo, nel rispetto della trasparenza e concorrenzialità.

Art. 11

(Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione – che devono riguardare i beni indicati nell'elenco a pubblicarsi dall'Ente - si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Ente stesso;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti e limiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture dell'Ente che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici eventualmente coinvolti. La proposta viene altresì portata a conoscenza del Municipio territorialmente competente, il quale potrà far pervenire le proprie valutazioni, non vincolanti, circa l'opportunità della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'Ente.

6. La Struttura deputata predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione, sulla base dell'iter amministrativo previsto da norma e funzionigramma.

7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la Struttura deputata lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa i soggetti coinvolti nell'istruttoria.

8. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta Comunale, salva la competenza per legge in capo a diverso organo.

8. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente, ove non diversamente previsto.

9. Gli Accordi di collaborazione sottoscritti sono resi pubblici.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 12

(Interventi di cura occasionale)

La realizzazione degli interventi di cura occasionale sarà disciplinata con modulo semplificato, da predisporre da parte della Struttura Comunale preposta, rispetto all'Accordo di Collaborazione, tenuto conto della temporaneità dell'intervento stesso ed in relazione al contenuto della proposta medesima.

Art. 13

(Gestione condivisa di spazi pubblici)

1. L'Accordo di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nell'Accordo.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. A tal fine, il Comune favorisce, altresì, la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino il 66% per cento delle proprietà immobiliari o dei gestori degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.

5. Relativamente alle aree riservate a verde pubblico urbano, alle attività collettive, sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al Comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, si fa rinvio all'art. 4, comma 5, legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Art. 14

(Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)

1. L'Accordo di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nell'Accordo.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli

esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio che rappresentino il 66% delle proprietà immobiliari o dei gestori degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio privato ad uso pubblico.

Art. 15

(Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

1. L'Accordo di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere allegati: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori e dei costi da eseguirsi.
3. L'Accordo di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Può prevedere, altresì, che l'Amministrazione, ove utilizzi fondi pubblici, assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione da parte dei privati, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione dovranno essere conformi alla normativa vigente e preceduti dall'acquisizione di tutte le autorizzazioni e nulla osta eventualmente previsti in ragione della natura dei beni interessati.

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art. 16

(Individuazione degli edifici)

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante Accordi di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate.
3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
4. Il Comune può promuovere e aderire ad Accordi di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.
5. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati, ove possibile, di concerto con la competente Agenzia.

Art. 17

(Gestione condivisa di edifici)

1. Gli Accordi di collaborazione aventi ad oggetto la cura e la rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati negli Accordi stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1, nonché alla fruizione dello stesso.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i tre anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti – previa deliberazione della Giunta dell'Ente - in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile, in capo ai privati.
4. Gli Accordi di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

Art. 18

(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. Gli Accordi di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

CAPO V- Forme di sostegno

Art. 19

(Accesso agli spazi comunali)

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 20

(Affiancamento nella progettazione)

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, l'Accordo di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione

della proposta.

Art. 21

(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario o eventuali agevolazioni fiscali, ove previsti per legge e regolamento dell'Ente, solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. L'Accordo di collaborazione, l'Ente ritenga sussistere i presupposti per il riconoscimento di un concorso economico, individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione, fermo il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità cui il presente Regolamento si attiene.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti
6. Possono essere rimborsati, in presenza di quanto previsto dai commi che precedono e della disponibilità finanziaria, i costi relativi a:
 - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la eventuale formazione dei cittadini.
7. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 30% dei costi rimborsabili.

Art. 22

(Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. L'Accordo di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini, nel rispetto della normativa e dei Regolamenti comunali vigenti;
 - c) il patrocinio del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti afferenti la materia;

Art. 23

(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. L'Accordo di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi dell'Ente.

2. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

Art. 24

(Agevolazioni amministrative)

1. Ove possibile, compatibilmente con l'organizzazione dell'Ente, l'Accordo di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

CAPO VI - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 25

(Comunicazione)

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di integrare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 26

(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nell'Accordo di collaborazione.

2. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali:

a) chiarezza

b) **periodicità:** le rendicontazioni devono, infatti, essere redatte alla scadenza dell'Accordo di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nell'Accordo di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

c) **verificabilità:** i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.

3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

4. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati

coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati, ritenuta opportuna dall'Ente.

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

Art. 27

(Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. L'Accordo di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative a carico dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

4. Il Comune, ove ne sussistano i presupposti fattuali e giuridici, può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 28

(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. L'Accordo di collaborazione indica e disciplina i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra Amministrazione e cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO VIII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 29

(Clausele interpretative)

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Art. 30

(Sperimentazione)

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 31

(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento trova applicazione per i beni oggetto dell'elenco periodico a predisporre da parte dell'Ente, come fin qui disciplinato, da coordinarsi anche in base a quanto previsto dal Regolamento sull'istituzione dei Municipi risultando negli altri casi applicabili i Regolamenti vigenti sulle aree a verde, sui beni comunali e sugli spazi pubblici.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente *ratione materiae* ed al Codice Civile per quanto applicabili.